

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2020

206/2020/R/EEL

DISPOSIZIONI A TERNA S.P.A. IN MERITO AI CREDITI NON RECUPERABILI A CAUSA DELL'INSOLVENZA DI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1114^a riunione del 9 giugno 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 218/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 272/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 272/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 marzo 2020 (di seguito: lettera del 12 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 prevede che qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo;
- con la lettera del 12 marzo 2020, Terna ha:
 - evidenziato all'Autorità che, pur avendo posto in essere le azioni nella propria disponibilità volte a contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti

- degli utenti del dispacciamento, ha maturato, nei confronti di alcuni utenti, crediti che non hanno trovato completa copertura nel sistema di garanzie e per il recupero dei quali sono state poste in essere azioni in ambito giudiziale;
- evidenziato che:
 - i) circa 1,6 milioni di euro sono relativi a utenti del dispacciamento interessati da procedure fallimentari e concorsuali giunte a uno stadio tale da prefigurare un esito infruttuoso del recupero di crediti;
 - ii) circa 8,2 milioni di euro sono relativi a utenti del dispacciamento rispetto ai quali Terna ha posto in essere azioni giudiziali. Tuttavia, Terna evidenzia altresì che, da una analisi commissionata a una società specializzata, è emerso che tali utenti del dispacciamento non detengono beni, per cui non è possibile il recupero dei crediti tramite pignoramento (né è possibile rivalersi sui soci, trattandosi di società a responsabilità limitata);
 - chiesto all’Autorità di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 49, comma 49.3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 in relazione ai crediti di cui sopra, per i quali le possibilità di soddisfacimento delle pretese creditorie da parte di Terna appaiono nulle;
 - evidenziato che tutti gli eventuali importi che dovessero essere recuperati, quali (ad esempio) gli introiti che dovessero pervenire nell’ambito delle procedure fallimentari e concorsuali in corso nei confronti degli utenti del dispacciamento a cui sono associati i richiamati crediti, verranno posti da Terna a riduzione del corrispettivo individuato in attuazione dell’articolo 49, comma 49.3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - criticità analoghe a quelle evidenziate nel precedente punto dovrebbero ridursi in futuro per effetto di recenti provvedimenti. In particolare:
 - con la deliberazione 272/2019/R/eel è stato introdotto un controllo *ex ante* definito sulla base della verifica di congruità del livello della garanzia prestata a Terna da parte dell’utente del dispacciamento, in relazione al mercato che l’utente intende servire e per il quale si appresta a presentare richiesta di *switching*, al fine di minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell’esposizione finanziaria da parte degli utenti del dispacciamento nei confronti di Terna;
 - con la deliberazione 37/2020/R/eel sono state introdotte alcune modifiche alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto, resa più rapida ed efficiente, e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza, al fine di ridurre l’esposizione finanziaria del sistema nei confronti degli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ridurre gli oneri per gli utenti in termini di garanzie prestate a copertura del rischio di inadempienza nei confronti del sistema. Tali modifiche trovano applicazione dall’1 gennaio 2021 e, per quanto qui rileva, comportano l’efficacia della risoluzione del contratto di dispacciamento dalla data della comunicazione di Terna al Sistema Informativo Integrato (SII).

RITENUTO CHE:

- Terna abbia posto in essere tutte le azioni possibili ai fini del recupero dei crediti, come dettagliate nella lettera del 12 marzo 2020;
- sia pertanto necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- l'occasionalità della richiesta formulata da Terna in merito alla definizione delle modalità di recupero dei crediti, la limitata entità degli importi a cui è riferita la richiesta (9,8 milioni di euro riferiti a 5 anni) e le recenti innovazioni regolatorie che dovrebbero ridurre situazioni simili a quelle precedentemente evidenziate, non renda necessaria né opportuna l'istituzione di un apposito corrispettivo;
- sia pertanto opportuno prevedere che Terna recuperi le somme relative ai crediti evidenziati nella lettera del 12 marzo 2020 e precedentemente richiamati (9,8 milioni di euro) attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. *uplift*); gli eventuali importi che dovessero essere recuperati, ad esempio nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali in corso nei confronti degli utenti del dispacciamento a cui sono associati i richiamati crediti, siano posti a riduzione del medesimo corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- sia altresì opportuno che tale recupero venga effettuato, in parti uguali, in due trimestri, a partire dal quarto trimestre 2020

DELIBERA

1. di prevedere che Terna recuperi le somme relative ai crediti evidenziati in motivazione attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. Tale recupero viene effettuato, in parti uguali, nel quarto trimestre 2020 e nel primo trimestre 2021;
2. di prevedere che gli eventuali importi che dovessero essere recuperati da Terna, ad esempio nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali in corso nei confronti degli utenti del dispacciamento a cui sono associati i crediti evidenziati in motivazione, siano posti a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini